

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/02665**

Del: **09/04/2026**

Esecutivo Da: **09/04/2026**

Proponente: **Direzione Sistema Tramviario Metropolitano**

OGGETTO:

Sistema tramviario fiorentino. Convenzione di Concessione del 20 giugno 2005 rep. n. 60525 /2005 e suoi Atti Aggiuntivi. Linea 3.2.1 Tratta Libertà – Bagno a Ripoli (finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR; gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi di Regione Toscana). Approvazione variante progettuale "Perizia n. 28 – Variante in corso d'opera Acquedotto DN1200 Donatello-Beccaria" - CUP H41J22000280003 – CIG 9576570391.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30 dicembre 2025, sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2026/2028, le note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026, esecutiva dal 08/02/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";
- con Decreto del Sindaco n. 36 del 14 luglio 2025 è stato prorogato per la durata di due anni l'incarico di Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano del sottoscritto;

Premesso altresì che:

- nell'ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Società Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360, in data 14 ottobre 2008 con atto rep. n. 62256, in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997, in data 19 marzo 2018 con atto rep. 43, (4° Atto Aggiuntivo), in data 27 dicembre 2021 con atto rep. 64938 (5° Atto Aggiuntivo), in data 27 luglio 2022 con atto rep. 1993 (6° Atto Aggiuntivo) e in data 15 maggio 2024 con atto rep. 66280 (7° Atto Aggiuntivo);

- per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione di Concessione, Tram di Firenze S.p.A. ha sottoscritto il Contratto di Costruzione, il Contratto di Ingegneria e il Contratto di Gestione (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione) rispettivamente con il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l'Ingegneria e il Soggetto Esercente (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione);

- Richiamati e confermati integralmente i provvedimenti e atti relativi alla Linea 3.2.1. Libertà – Bagno a Ripoli già adottati per l'approvazione del progetto, l'affidamento al Concessionario, la revisione della Convenzione di Concessione, l'avvio ed esecuzione dei lavori e le varianti, come dettagliatamente descritti nel par. 1 della Relazione del RUP, Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitan allegata alla Determinazione Dirigenziale proposta n. 2252/2026 in corso di istruttoria;

Richiamato l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il quale disciplina le varianti in corso d'opera;

Richiamato altresì l'art. 10.4 della Convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze del 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, a mente del quale *“Il Concessionario, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti del progetto definitivo e del progetto esecutivo, si fa carico di sottoporre al Concedente modifiche (varianti, complementi, opzioni, etc.) e integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità del sistema. Le eventuali modifiche o integrazioni non dovranno comportare maggiori oneri per il Concedente e dovranno comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, come definite nel progetto definitivo redatto a cura del Concedente, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione del Concedente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11”*;

Considerato che:

- l' art. 11.2(b) della Convenzione di concessione citata prevede che *“La validazione e l'approvazione delle progettazioni attualmente non previste nel Cronoprogramma e derivanti da eventuali varianti in corso d'opera di cui al successivo art. 11.3 avverrà secondo le disposizioni di legge ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Concessionario della documentazione progettuale completa di ogni documento necessario per la sua approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa e corredata dalla avvenuta positiva verifica (...)”*;

- il successivo art. 11.3 dispone che: *“Il Concedente ha la facoltà, durante la revisione del progetto definitivo e/o durante la redazione del progetto esecutivo e/o in corso d'opera ai sensi dell'art. 25 della L 109/1994, di proporre*

modifiche tecniche e/o varianti, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della Concessione e degli elementi tecnici di funzionalità, manutenibilità e sicurezza delle opere (...)”;

Richiamato l'art. 5.3 del Contratto di costruzione allegato alla predetta Convenzione di concessione, secondo cui *“Concessionario e Soggetto Costruttore si danno reciprocamente atto che ai sensi degli articoli 10.4 e 11 della Convenzione di Concessione, durante la fase di progettazione, su iniziativa del Concedente, il Concessionario potrà disporre modifiche, diverse soluzioni tecniche o varianti progettuali al fine di migliorare qualitativamente il progetto o di renderlo più coerente con le esigenze del Concedente in relazione agli obiettivi perseguiti, Il Soggetto Costruttore si impegna eventualmente a proporre ed in ogni caso ad eseguire le predette modifiche progettuali provvedendo a determinare in accordo con il Concessionario gli eventuali prolungamenti del termine e/o variazioni di costo nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di Concessione. In ogni caso, qualunque variazione progettuale ai sensi del presente Contratto e/o del CSA allegato (ivi incluse le “varianti in corso d'opera” di cui all'art. 14 del CSA allegato) comporterà un riconoscimento di maggiori compensi al Soggetto Costruttore nei limiti di quanto riconosciuto e versato dal Concedente al Concessionario per l'attuazione di tali varianti a titolo di indennizzo e/o riconoscimento di diritti del Soggetto Costruttore, come meglio disciplinato all'art. 7.4 del presente Contratto di Costruzione”*;

Richiamato inoltre l'art. 3 dell'“Accordo per la definizione delle questioni relativi alla Linea 3.2.1 e VACS lotto 2 di Linea 2”, sottoscritto dalle parti in data 02/02/2026, che, nell'intento di accelerare il processo di approvazione delle perizie di variante istruite o in corsi di istruttoria, stabilisce, in deroga al contratto, l'impegno del Concedente ad istruire e approvare le varianti nel termine di 30 giorni dalla loro ricezione;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e relativi allegati (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), a cui si fa integrale rinvio, nella quale richiamati e confermati gli atti e i documenti riportati al paragrafo 1:

- (par. 2) precisa che la variante richiesta concerne la realizzazione di ml 908,00 di nuova tubazione idrica DN 1200 dalla cameretta B.AC.02, posta all'incrocio tra Viale Matteotti e P.zza Donatello, con sviluppo lungo tutto il lato Est di P.zza Donatello, proseguendo lungo tutto Viale Antonio Gramsci, fino ad attestarsi in corrispondenza della cameretta C.AC.01, posta al confine con Piazza Beccaria. Visto che i lavori non erano previsti nell'ambito del Progetto Esecutivo, non viene redatto il quadro di raffronto tra PE e PV, ma solo il quadro di raffronto tra la PV presentata dal RTI e la PV ricalcolata dalla Direzione Lavori.

- (par. 3) precisa che la necessità della variante deriva da una richiesta di Publiacqua S.p.a che richiamando la prima istanza avanzata in fase di Conferenza di Servizi ribadiva l'esigenza di procedere ad una soluzione, diversa rispetto a quella approvata con il progetto definitivo, che preveda l'impiego di un tubo di diametro 1200 mm in prosecuzione dell'intervento già realizzato in Viale Lavagnini nel primo tratto di Viale Matteotti (oggetto della PV 17b) e la sua l'estensione fino a Piazza Beccaria in modo da consentire la progressiva dismissione della tubazione diametro 1000 mm esistente. Per questi motivi la variante è inquadrabile normativamente all'interno dell'art.120, comma 1, lettera c), punto 1) del D.lgs. 36/2023 e dal punto di vista contrattuale è allocata all'interno del “rischio di modifica progettuale” primo caso: “Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche

progettuali non derivanti da errore e/o omissioni di progettazione” (art.11.3 CC), di cui alla matrice dei rischi allegato E del 7° Atto Aggiuntivo;

- (par. 4) dà atto della completezza della documentazione trasmessa dal Concessionario;

- (par. 5) dà atto della approvabilità degli elaborati tecnici;

- (par.6) verifica la componente economica con i seguenti esiti:

- (a) il nuovo prezzo NP.PV.L321.OOC.011 di €/ml 245,73 per la posa della nuova tubazione idrica di diametro 1200 risulta ammissibile ed linea con l’Accordo per la definizione delle questioni relative alla linea 3.2.1. e VACS lotto 2 di linea 2” (vedi punto 4.2 dell’Accordo) sottoscritto da Concedente e Concessionario in data 2/2/2026;

- (b) quanto riportato all’interno dell’allegato 5 “Quota parte costi del cronoprogramma revisionato accelerato inerenti la variante” nell’elaborato di PV 3217FX10363_0B, è superato dalla corrispondenza riportata nel paragrafo 6.b della relazione in questione e dall’Accordo sottoscritto tra Concedente e Concessionario in data 2/2/2026;

- (c) risulta corretto ed ammissibile quanto riportato all’interno della Relazione Istruttoria del Direttore dei Lavori (Rev.01) all’interno dell’Allegato 1 “Importi perizia ricalcolati” e Allegato 2 “confronto importi perizia modificati”, da cui emerge che le opere civili subiscono un aumento di € 1.114.904,70 mentre le opere specialistiche a carico di Publiacqua (posa tubazioni e apparecchiature) subiscono un incremento di € 223.122,84;

- (d) il corretto importo riferito all’onorario della progettazione, al netto di Inarcassa, è pari ad € 52.118,14 (€ 54.202,87, Inarcassa compresa) rispetto ai € 57.163,59 indicati all’interno dell’istruttoria della direzione lavori;

- (par.7) precisa che per quanto concerne il rapporto contrattuale Concedente Concessionario quanto previsto nell’approvazione della presente Variante sarà recepito, con le eventuali modifiche derivanti dalla Relazione in questione, in occasione del primo atto aggiuntivo utile;

- (par. 8) propone di finanziare: l’importo in aumento di € 1.114.904,70 del rigo “B4 Spostamento sottoservizi”, con le somme a disposizione per le opere a misura della voce B SAD; l’importo in aumento di € 223.112,84 del rigo “C1b-Opere specialistiche sottoservizi – Publiacqua (posa acquedotto f/p fognatura)”, con le somme a disposizione per le opere a misura della voce B SAD, che presenta la necessaria disponibilità senza pertanto variare l’importo contrattuale; il maggior importo per Oneri di progettazione pari a € 54.202,87 con la voce A SAD “Somme a disposizione opere a corpo comprese nel contratto”, che presenta la necessaria disponibilità senza pertanto variare l’importo contrattuale. La modifica del diametro della tubazione idrica e dei pezzi speciali comporta un aumento degli importi relativi alla fornitura da parte dell’Ente Gestore Publiacqua pari a € 2.199.511,96 ma secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto tale maggior importo viene finanziato interamente dal Gestore Publiacqua e pertanto

non va a modificare il QTE.

- (par.9) in conclusione propone di approvare la Variante in Corso d'opera come da elenco elaborati (Allegato B), finalizzata all'estensione del nuovo acquedotto dn1200 su Piazzale Donatello e Viale Antonio Gramsci, secondo le pattuizioni di cui all' "Accordo per la definizione delle questioni relative alla linea 3.2.1. e VACS lotto 2 di linea 2" sottoscritto il 2/2/2026, dando atto che il nuovo prezzo NP.PV.L321.OOC.011 è già stato approvato con la determinazione di approvazione della PV 17b "Variante Acquedotto Dn800-Dn1200" e, proponendo di finanziare i citati maggiori importi in variante come segue:

"-I lavori a corpo pari a € 54.202,87 (oneri di progettazione e Inarcassa) con la voce A SAD "Somme a disposizione opere a corpo comprese nel contratto" che presenta la necessaria disponibilità senza pertanto variare l'importo contrattuale;

I lavori a misura pari a € 223.122.84 inerenti le opere specialistiche della voce sottoservizi C 1b (comprensivi di lavori a misura) con la voce B SAD "Somme a disposizione opere a misura comprese nel contratto" che presenta la necessaria disponibilità senza pertanto variare l'importo contrattuale;

I lavori a misura pari a € 1.114.904,70 della voce B4 Spostamento Sottoservizi con la voce B SAD "Somme a disposizione opere a misura comprese nel contratto" che presenta la necessaria disponibilità senza pertanto variare l'importo contrattuale."

Visti gli elaborati progettuali, **Allegato 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dei suddetti elaborati della Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli) - "Perizia n. 28 – Variante in corso d'opera Acquedotto DN1200 Donatello-Beccaria", **Allegato 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché del nuovo Quadro Tecnico Economico (**Allegato 3** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri e spese rispetto ai finanziamenti approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 5838 del 07 agosto 2025;

Dato atto che la presente variante non comporta modifiche degli impegni contabili in quanto ricompresa negli impegni già assunti a favore di Tram di Firenze S.p.A. al momento della conclusione del 7° Atto Aggiuntivo;

Dato atto che le modifiche tecniche ed economiche rispetto a quanto contrattualizzato con il 7° Atto Aggiuntivo del 15 maggio 2024 intervenute con il presente provvedimento saranno recepite contrattualmente in occasione della prossima revisione della Convenzione di Concessione;

Dato atto che il RUP per la Linea 3.2.1 è l'Ing. Michele Priore;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e

4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;

- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

- il 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”

- il DPR 62/2013 “Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici” come modificato dal DPR 81/2023;

- la Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 e il relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008

- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- art. 22 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

- artt. 16 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare gli elaborati progettuali della Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli) - Variante progettuale “Perizia n. 28 – Variante in corso d’opera Acquedotto DN1200 Donatello-Beccaria.” (**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di approvare la Relazione del RUP, **Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, a cui si fa integrale rinvio;
3. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico (**Allegato 3** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) come venutosi a determinare per effetto della perizia di variante;
4. di dare atto che le modifiche tecniche ed economiche rispetto a quanto contrattualizzato con il 7° Atto Aggiuntivo del 15 maggio 2024, intervenute con il presente provvedimento, saranno recepite contrattualmente in occasione della prossima revisione della Convenzione di Concessione;

5. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Michele Priore;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

All 1 REL RUP.zip - 00fc189b5161ba069b9fb0968150d9fafc1dda49e39af5994f61605b808fab37
All 2 Elaborati PV.zip - f43a25d5c654ad8a312d556595a1a0de8ce094bdcd3009870041d52be524fb2e
All 3 QTE.zip - 8160da58a2d191d5f656315abeffb039677cb352a74272970e5c9b93c8bb7f52

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Filippo Martinelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del

D.Lgs. 82/2005.